



REGOLAMENTO SULLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI ESTERNI DA PARTE DEI PROFESSORI E RICERCATORI
UNIVERSITARI DELLA SCUOLA SANT'ANNA

REGOLAMENTO SULLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI ESTERNI DA PARTE DEI PROFESSORI E RICERCATORI UNIVERSITARI DELLA SCUOLA SANT'ANNA

*Emanato con D.R. n. 247 del 05/06/2012;
modificato e integrato con D.R. n. 266 del 04/05/2018.*

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e dell'art. 6 commi 9, 10 e 12 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240, le ipotesi di incompatibilità, i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei Professori e dei Ricercatori della Scuola Sant'Anna. Ove non sia diversamente previsto, le disposizioni del presente Regolamento valgono indistintamente per i Professori ed i Ricercatori a tempo pieno ed a tempo definito.

Art. 2

(Attività incompatibili)

1. La posizione di Professore e Ricercatore è incompatibile con:
 - l'assunzione di altro impiego alle dipendenze di altri enti pubblici o privati;
 - l'esercizio del commercio e dell'industria, fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin-off o di start up universitarie (ai sensi degli articoli 2 e 3 del Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche);
 - la partecipazione agli organi e l'assunzione di incarichi presso società o enti a fini di lucro, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 5;
 - l'esercizio di attività libero-professionale ove si tratti di Professori o Ricercatori a tempo pieno.
2. È comunque vietato l'esercizio di attività che possano determinare conflitto di interesse con la Scuola o pregiudicare il regolare assolvimento dei doveri istituzionali.
3. In materia di aspettativa obbligatoria per motivi di incompatibilità, collocamento in aspettativa per passaggio ad altra Amministrazione e conseguenze dell'inosservanza del regime di incompatibilità, si applicano le disposizioni previste dagli articoli 13, 14 e 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Art. 3

(Attività non soggette ad autorizzazione)

1. I Professori e i Ricercatori della Scuola Sant'Anna, fermo restando quanto previsto dall'art. 2, possono svolgere liberamente le seguenti attività, anche retribuite:
 - attività di valutazione (quali commissioni d'esame, valutazione di progetti) e di referaggio (revisione o valutazione di un articolo o lavoro scientifico);
 - attività di collaborazione scientifica (attività autonoma limitata ad oggetti e/o prestazioni definite) e di consulenza occasionale;
 - lezioni e seminari di natura occasionale;



REGOLAMENTO SULLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI ESTERNI DA PARTE DEI PROFESSORI E RICERCATORI UNIVERSITARI DELLA SCUOLA SANT'ANNA

- attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicistiche ed editoriali (quali collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie);
- partecipazione a conferenze, convegni e seminari divulgativi;
- incarichi per i quali sono posti in posizione di aspettativa e fuori ruolo;
- attività didattica, anche a carattere continuativo, diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione;
- incarichi e/o attività che comportino compensi derivanti dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- attività didattica e di ricerca sulla base di convenzioni stipulate fra Atenei per il conseguimento di obiettivi di comune interesse ai sensi dell'art. 6 comma 11 Legge 240 /2010 e dell'art. 91 D.P.R. n. 382/1980;
- ogni altro incarico per il quale è prevista la corresponsione del solo rimborso delle spese documentate, purché non rientri fra quelli da autorizzare ai sensi dell'art. 4 o vietati ai sensi dell'art. 2.

Art. 4

(Attività soggette ad autorizzazione preventiva)

1. I Professori e i Ricercatori a tempo pieno possono svolgere, previa autorizzazione del Rettore, funzioni didattiche o di ricerca ed assumere compiti istituzionali e gestionali, senza vincolo di subordinazione, presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro.
2. Si considerano funzioni didattiche non occasionali, e quindi sottoposte ad autorizzazione, quelle derivanti dall'affidamento ufficiale di un insegnamento o di un modulo o di un ciclo di lezioni ed esercitazioni, comportanti un impegno di almeno venti ore.
3. Ai fini del presente Regolamento la funzione di ricerca è caratterizzata dall'inserimento dell'interessato in un progetto o in una linea di ricerca (gestita da altri enti), con l'obbligo di seguire le regole e le direttive impartite dal Coordinatore scientifico. In tal senso differisce dalla collaborazione scientifica, di cui all'art.3 c.1, che si caratterizza per l'assenza di un legame stabile e coordinato con un gruppo di ricerca e si configura come un'attività autonoma limitata ad oggetti e/o prestazioni definite.

Art. 5

(Docenti e ricercatori universitari a tempo definito)

1. I professori e i ricercatori universitari a tempo definito possono svolgere, senza autorizzazione, attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purché non determinino situazioni di conflitto di interesse con la Scuola.
2. Possono svolgere attività didattiche e di ricerca:
 - liberamente presso Università o Enti di ricerca italiani;
 - previa autorizzazione del Rettore (che valuta la compatibilità con l'adempimento degli obblighi istituzionali) presso Università o Enti di ricerca esteri.
- 2 bis. I professori e i ricercatori a tempo definito possono essere autorizzati dal Rettore ad assumere la carica di Consigliere/Amministratore Non Esecutivo e Indipendente ai sensi dell'art. 147 ter, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 in enti e società aventi scopo di lucro ovvero nelle società di capitali con azioni non quotate, incarichi di amministratore senza deleghe e non esecutivo, con caratteristiche analoghe alla figura dell'amministratore indipendente purché previsti nello statuto della società o in altro atto deliberato dagli organi societari, previa verifica dell'impegno richiesto nonché del compenso



**REGOLAMENTO SULLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI ESTERNI DA PARTE DEI PROFESSORI E RICERCATORI
UNIVERSITARI DELLA SCUOLA SANT'ANNA**

3. Ai sensi dell'art. 6 comma 12 della L. n. 240/2010, l'attività di Professore e Ricercatore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio di cariche accademiche.

**Art. 6
(Richiesta di autorizzazione)**

1. Il docente, oppure il soggetto pubblico o privato che intende procedere al conferimento dell'incarico, dovrà indirizzare al Rettore la richiesta di autorizzazione di norma almeno 30 giorni prima dell'inizio dello stesso.
2. La richiesta dovrà contenere i seguenti elementi, previsti dalla vigente normativa:
 - a) l'indicazione del soggetto pubblico o privato che conferisce l'incarico;
 - b) l'oggetto dell'incarico;
 - c) le modalità di svolgimento in relazione al luogo, alla durata, all'impegno effettivamente richiesto;
 - d) l'ammontare del corrispettivo;
 - e) dichiarazione di impegnarsi a svolgere l'incarico nel rispetto della riservatezza e della confidenzialità di notizie e informazioni acquisite in ragione del ruolo rivestito presso la Scuola e che lo svolgimento dell'incarico non determina conflitto di interesse con la Scuola e non pregiudica il regolare assolvimento dei doveri istituzionali.

La richiesta, se presentata dal docente interessato, potrà essere compilata sul modulo predisposto dall' U.O. Risorse Umane, che ne verificherà la correttezza.

**Art. 7
(Rilascio dell'autorizzazione)**

1. L'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, ovvero il diniego motivato, è rilasciata dal Rettore entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, sentiti il Preside della Classe Accademica ed il Direttore dell'Istituto di rispettiva afferenza. Decorso tale termine, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende negata.
2. Presupposti per il rilascio sono la verifica positiva della compatibilità delle suddette attività con l'assolvimento dei compiti istituzionali del docente (con specifico riguardo alle attività didattiche, scientifiche e gestionali ad esso affidate dalla Scuola), il rispetto dei criteri e delle procedure stabiliti nel presente regolamento e l'assenza di situazioni di conflitto di interesse.
- 2 bis. Per gli incarichi di cui all'art. 5 comma 2 bis, la verifica di cui al comma precedente è effettuata dal Consiglio di Amministrazione dal cui parere il Rettore non potrà discostarsi. Il Consiglio verifica altresì annualmente la permanenza dei presupposti per il rilascio dell'autorizzazione, qualora essi vengano meno, il Rettore revoca immediatamente l'autorizzazione.
3. L'attività deve svolgersi in orario diverso da quello da destinare ai doveri istituzionali e al di fuori dei locali universitari.
4. Il Rettore può svolgere un'integrazione della istruttoria. In questo caso il termine per il rilascio rimane sospeso per 15 giorni, salvo diversa disposizione del Rettore.
5. Ove risulti che, nel corso del suo svolgimento, l'attività autorizzata comporti violazione degli obblighi previsti dalla Legge, dai Regolamenti della Scuola o dal Codice Etico, l'autorizzazione può essere revocata.
6. Nel caso di svolgimento, da parte del Rettore, di incarichi esterni, l'autorizzazione, ovvero il diniego motivato, è rilasciata dal Pro-Rettore vicario.



**REGOLAMENTO SULLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI ESTERNI DA PARTE DEI PROFESSORI E RICERCATORI
UNIVERSITARI DELLA SCUOLA SANT'ANNA**

Art. 8

(Utilizzo di apparecchiature e strumenti)

1. Qualora per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 3 e 4 si renda necessaria l'utilizzazione di apparecchiature e strumenti della struttura di appartenenza o di altra struttura della Scuola, questa possibilità dovrà essere preventivamente autorizzata dal responsabile della struttura.

Art. 9

(Sanzioni)

1. In caso di inosservanza del divieto di cui al precedente art. 2 del presente regolamento, o in mancanza delle autorizzazioni per le attività di cui all'art. 4, salve le più gravi sanzioni previste dall'art.15 del D.P.R. n. 382/1980, si configura il caso di responsabilità disciplinare ed il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato a cura del soggetto erogante o, in difetto, dal percettore nel conto dell'entrata di bilancio della Scuola per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

Art. 10

(Norme di rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle leggi vigenti in materia, in quanto applicabili, in particolare alle disposizioni contenute nell'art. 53 del D. Lgs. n.165/2001 e nell'art. 6, commi 9, 10,12 della L. n. 240/2010.

Art. 11

(Approvazione ed entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento, approvato dal Senato Accademico ed emanato dal Rettore con proprio decreto, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo ufficiale della Scuola. Eventuali modificazioni o integrazioni devono essere approvate con le stesse modalità.